



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**n. 247 del 23.10.2017**

**OGGETTO**

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUUSER PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PEDIBUS POMERIDIANO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO**

L'anno **2017** addì **23 (ventitre)** del mese di **ottobre** alle ore 17,00 si è riunita la GIUNTA COMUNALE, sotto la Presidenza del Sindaco Massimiliano Pescini, assistito dal Segretario, dr.ssa Maria D'Alfonso.

Elenco dei presenti:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
CAVALLINI Consuelo	X		MOLDUCCI Chiara	X	
CIAPPI Roberto	X		VIVIANI Donatella	X	
MASTI Elisabetta	X				

**LA GIUNTA**

**Richiamati:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della medesima legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il Codice civile;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- la legge 11 agosto 1991 numero 266, "*Legge quadro sul volontariato*";

**Premesso che:**

il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati; detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL; il secondo paragrafo di quest'ultima norma dispone che "*i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*"; la legge nazionale alla quale fare riferimento per i rapporti con le associazioni di volontariato è la numero 266 del 1991, la "*legge quadro sul volontariato*"; con la legge 266/1991, il legislatore ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come "*espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo*"; inoltre la legge ha promosso, e promuove, lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali (art. 1 legge 266/1991); la legge



quadro definisce volontariato l'attività *"prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà"* (art. 2 della legge 266/1991);

l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione cui fa parte;

**Premesso** inoltre che:

l'articolo 7 della legge 266/1991 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici, possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che *"dimostrino attitudine e capacità operativa"*; le condizioni richieste dalla legge 266/1991 per poter sottoscrivere la convenzione sono due:

1. l'associazione deve risultare iscritta da almeno sei mesi nel registro previsto dall'articolo 6 della legge quadro;

2. l'ente deve garantire la copertura assicurativa degli operatori;

inoltre, secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Parere AS1258 pubblicato sul Bollettino AGCoM n. 6 del 7 marzo 2016) sono necessarie anche le condizioni qui elencate:

3. la convenzione deve tendere alla realizzazione di finalità sociali ed al perseguimento di obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;

4. dalla convenzione l'associazione non deve ottenere alcun profitto, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute;

5. dalla convenzione non deve derivare alcun profitto per i volontari, salvo il rimborso delle spese;

al verificarsi delle cinque condizioni di cui sopra, è ammissibile affidare servizi tramite convenzione diretta alle associazioni no profit di volontari (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Parere sopra citato);

**Premesso** che:

l'Associazione non lucrativa denominata AUSER ha quali prioritari scopi sociali la promozione ed il rafforzamento dell'amicizia e della conoscenza fra le persone, il sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile;

al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza, in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza nonché la promozione di iniziative di solidarietà sociale; l'Associazione è iscritta nel registro della Regione Toscana dal 10/05/1994 al n. 55 del registro delle Associazioni ONLUS Decreto PGR n. 290 nei rapporti di collaborazione intrattenuti con questo ente, e con altre realtà del territorio, l'Associazione ha dimostrato *"attitudine e capacità operativa"* tali da consentirle lo svolgimento di servizi rivolti al pubblico;

il Comune intende avvalersi dell'attività dell'Associazione, e dei propri associati, per la gestione del servizio di **accompagnamento Pedibus pomeridiano degli alunni della scuola primaria del capoluogo**;



**Esaminato** l'allegato schema di *Convenzione con l'Associazione di Volontariato AUSER*, schema composto da 11 articoli e che alla presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale;

**Accertato** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità sia tecnica che contabile (art. 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

### **DELIBERA**

- 1.** di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
- 2.** di avvalersi dell'attività dell'Associazione non lucrativa denominata **AUSER** per la gestione del servizio di **accompagnamento Pedibus pomeridiano degli alunni della scuola primaria del capoluogo**;
- 3.** conseguentemente, di approvare lo schema di *Convenzione con l'Associazione di Volontariato AUSER*, schema che alla presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4.** di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).

### **Inoltre, la giunta,**

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di sottoscrivere quanto prima la Convenzione e rendere operativo il rapporto di collaborazione tra Comune ed Associazione di volontari, con ulteriore votazione, all'unanimità

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL)



**allegato A)**

**Convenzione con l'Associazione di volontariato denominata AUSER VOLONTARIATO SAN CASCIANO**

Con la presente scrittura privata, il giorno \_\_\_\_\_ l'ente **Comune di San Casciano Val di Pesa**, con sede in Via Machiavelli, 56, codice fiscale e partita IVA 00793290487, qui rappresentato dal dirigente Responsabile del Servizio Affari Legali Educativi e Demografici, Dott.ssa Mariagrazia Tosi nata a Pontedera (PI) il 22/06/1966, domiciliato ai fini del presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del sindaco di nomina numero n. 8 del del 01/07/2016 e l'associazione di volontariato, senza scopo di lucro, denominata AUSER VOLONTARIATO SAN CASCIANO V.P. con sede in Via dei Fossi, 32 San Casciano V.P., codice fiscale 94034580483 nella persona del legale rappresentate Signor Giampaolo Ciuffi nato a San Casciano V.P. Il 24/06/1948, CF CFFGPL48H24H791R il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'associazione;

richiamati:

la legge 11 agosto 1991 numero 266, "Legge quadro sul volontariato"; il Codice civile; gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesso che:

il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni pubbliche ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

il secondo paragrafo di quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"; la legge nazionale alla quale fare riferimento per i rapporti con le associazioni di volontariato è la numero 266 del 1991, la "legge quadro sul volontariato"; con la legge 266/1991, il legislatore ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come "espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"; inoltre la legge ha promosso, e promuove, lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali (art. 1 legge 266/1991); la legge quadro definisce attività di volontariato quella "prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà" (art. 2 della legge 266/1991);

l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione cui fa parte;

l'articolo 7 della legge 266/1991 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici, possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che, "dimostrino attitudine e capacità operativa"; le condizioni richieste dalla legge 266/1991 per poter sottoscrivere la convenzione sono due:



- 1- l'associazione deve risultare iscritta da almeno sei mesi nel registro previsto dall'articolo 6 della legge quadro;
- 2- l'ente deve garantire la copertura assicurativa degli operatori; inoltre, secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Parere AS1258 pubblicato sul Bollettino AGCoM n. 6 del 7 marzo 2016) sono necessarie anche le condizioni qui elencate:
- 3- la convenzione deve tendere alla realizzazione di finalità sociali ed al perseguimento di obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;
- 4- dalla convenzione l'associazione non deve ottenere alcun profitto, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute;
- 5- dalla convenzione non deve derivare alcun profitto per i volontari, salvo il rimborso delle spese; al verificarsi delle cinque condizioni di cui sopra, è ammissibile affidare servizi tramite convenzione diretta alle associazioni no profit di volontari (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Parere sopra citato);

l'Associazione non lucrativa denominata **AUSER VOLONTARIATO SAN CASCIANO** ha quali prioritari scopi sociali la promozione ed il rafforzamento dell'amicizia e della conoscenza fra le persone, nonché la promozione di iniziative di solidarietà sociale; l'Associazione è iscritta nel registro della Regione Toscana dal 16/03/1999; nei rapporti di collaborazione intrattenuti con questo ente, e con altre realtà del territorio, l'Associazione ha sempre dimostrato "attitudine e capacità operativa"; grazie alla presente il Comune intende avvalersi dell'attività dell'Associazione, e dei proprio associati, per la gestione del servizio di cui all'articolo 3;

lo schema della presente è stato approvato dalla giunta comunale il \_\_\_\_\_ con deliberazione n. \_\_\_\_\_.

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 – Oggetto**

Il Comune, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, si avvale dell'attività dell'Associazione, quindi affida alla stessa, la gestione del servizio di **sorveglianza degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado presso l'Istituto Comprensivo San Casciano Val di Pesa**, dettagliatamente descritto al successivo articolo 3, di seguito denominato semplicemente **servizio**.

### **Articolo 2 – Finalità**

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

### **Articolo 3 – Servizio**

Il servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto come segue: Il Comune, nell'intento di garantire sostegno ai servizi scolastici esistenti, attiva il progetto di inserimento degli associati alla locale Associazione AUSER nel seguente ambito:

- servizio "PEDIBUS" rivolto agli alunni della scuola primaria del capoluogo "N.Machiavelli" al termine dell'orario scolastico **per l'anno scolastico 2017/2018**.

L'attività di cui al precedente capoverso si svolgerà, secondo il calendario scolastico, dal lunedì al venerdì alle ore 16.30. L'attività comprende il controllo giornaliero della presenza degli alunni iscritti al servizio "PEDIBUS", nel primo punto di raccolta situato all'interno della struttura scolastica e, l'accompagnamento degli stessi, sotto la custodia e sorveglianza dei soci volontari



AUSER , Per la linea 1 San casciano centro ai tre punti di fermata, dove ci sarà un familiare ad attenderli e nello specifico:

-Via XVII Luglio angolo Via B. Buozzi

- Via XVII Luglio – Ufficio postale

-Teatro Niccolini

per la linea 2 Gentilino Peep:

Via N. Iotti

Piazza Montessori – di fronte Asilo Nido Il Cucciolo

Via Falcone – sotto il ponte di legno

Via E. Montale n. 14/16

ed in caso di attivazione per la linea di Mercatale

#### **Articolo 4 – Durata**

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 15/09/2017 e scadenza il giorno 08/06/2018. Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

#### **Articolo 5 – Rimborso spese**

A norma del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990, a sostegno dell'attività dell'Associazione, e per le finalità di cui all'articolo 2 comma 2 della legge 266/1991, il Comune riconosce all'Associazione un rimborso di euro **2.000,00** (duemila) da versare entro il 31/12/2017.

#### **Articolo 6 – Controlli e rendiconto**

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 2. L'Associazione trasmette al Comune l'elenco dettagliato delle spese sostenute in genere per lo svolgimento del servizio.

#### **Articolo 7 – Responsabilità**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma della legge 266/1991 (art. 4), l'Associazione ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari. Trattasi della **polizza assicurativa** rilasciata da \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 7 comma 3 della legge 166/1991) comprensivi nella somma di cui all'art. 5).

#### **Articolo 8 – Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti; qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero



si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

#### **Articolo 9 – Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario comunale, già dipendente del Ministero dell'Interno.

#### **Articolo 10 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

#### **Articolo 11 – Registrazione**

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Comune di San Casciano Val di Pesa

Auser

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 18/08/2000 N. 267**

Servizio proponente: **SERVIZIO AFFARI LEGALI, EDUCATIVI E DEMOGRAFICI**


OGGETTO : CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER PER  
ACCOMPAGNAMENTO A PIEDI "PEDIBUS" DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

**n.**

La sottoscritta Dr.ssa Mariagrazia Tosi, Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, esprime **PARERE FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica concernente la proposta in oggetto.

San Casciano V.P., 23/10/2012

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**IL VICE SEGRETARIO**  
Tosi Dr.ssa Mariagrazia



---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**n.**

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Contabilità, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 18/08/2000 n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

San Casciano V.P.

**IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA E CONTABILITA'**

Bagni Dr.ssa Barbara





**Deliberazione Giunta Comunale N. 247 del 23.10.2017**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Massimiliano Pescini

IL SEGRETARIO

F.to Dr.ssa Maria D'Alfonso

**PUBBLICAZIONE**

Il giorno **02.11.2017** per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

S. Casciano V.P., 02.11.2017

IL SEGRETARIO

F.to Dr.ssa Maria D'Alfonso

-----  
**ESECUTIVITA'**

- trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data **02.11.2017** ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. nr. 267/2000.

- **ESECUTIVA**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 **in data 23.10.2017**

- ESECUTIVA per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D. Lgs. n. 267 / 2000, in data

S. Casciano V.P., 02.11.2017

IL SEGRETARIO

F.to Dr.ssa Maria D'Alfonso